Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 2 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968 registro n. 9 Esercito, foglio n. 353

ANGIONI Giuseppe fu Raffaele, da Quartu S. Elena (Cagliari), classe 1890, soldato distretto militare di Cagliari.
Gli è ripristinata dal 19 ottobre 1967 la medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessa con regio decreto 30 novembre 1919 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1956, dispensa 4, pagina 382.

(3485)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1497**.

Fusione in unico comprensorio di bonifica montana dei comprensori dell'Agno-Chiampo e Leogra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344, con cui vennero riclassificati, fra gli altri, quali comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i territori compresi nel perimetro del bacino montano del torrente Leogra (n. 7), in provincia di Vicenza, esteso per ha. 7.900;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1371 in data 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 1960, atti di Governo, registro n. 125, foglio n. 118, col quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificato in comprensorio di bonifica montana il territorio racchiuso nel perimetro del bacino montano dell'Agno-Chiampo, in provincia di Vicenza, della superficie di ha. 11.836 dichiarata e risultata poi esattamente di ha. 11.596;

Vista la relazione in data 21 luglio 1966, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza propone la fusione dei due comprensori predetti;

Considerato che i due comprensori di bonifica montana denominati dell'Agno-Chiampo e Leogra, costituiscono in realtà una zona omogenea presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e sociale;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti in unico comprensorio, allo scopo di agevolare successivamente l'organizzazione consortile mediante la costituzione di un unico consorzio di bonifica montana, comprensorio che potrà denominarsi « dell'Agno-Chiampo e Leogra », della complessiva superficie di ha. 19.496, ricadente tutto nella provincia di Vicenza;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I comprensori di bonifica montana dell'Agno-Chiampo e Leogra, sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione « dell'Agno-Chiampo e Leogra », della complessiva superficie di ha. 19.496, il cui perimetro è indicato nell'unita corografia su scala 1:100.000 dell'I.G.M., mediante linea intera di colore verde e che firmata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 124. — GRECO

LEGGE 22 febbraio 1968, n. **441**.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, concluso a Roma il 23 giugno 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo X.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvederà con lo stanziamento del capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — SCALFARO — BOSCO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee per regolare i reciproci rapporti.

Il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito denominato il Governo) ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (qui di seguito denominato il Comitato):

Considerato che il Governo è membro del Comitato;

Ritenendo opportuno di concludere un nuovo Accordo, sostitutivo di quello concluso a Roma il 16 aprile 1952, al fine di regolare i termini della loro cooperazione in rapporto alle mutate esigenze dell'emigrazione dall'Italia ed allo scopo di porre in grado il Comitato di svolgere le sue attività secondo quanto previsto dal suo atto costitutivo;

Convengono quanto segue:

Articolo I

1. Il Comitato si impegna a prestare assistenza alla emigrazione di cittadini italiani e di rifugiati accolti in Italia (qui di seguito denominati emigranti) in conformità alle norme del suo atto costitutivo, alle clausole del presente Accordo ed alle direttive ed ai regolamenti adottati del suo consiglio.

Per quanto riguarda i rifugiati, il Comitato curerà in particolare di renderne quanto più ampio e rapido il deflusso dal territorio italiano.

2. Le forme, la portata ed i beneficiari dell'assistenza del Comitato saranno determinati in specifici programmi, che faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.

3. L'assistenza del Comitato, qualora implichi la corresponsione di contributi da parte del Governo ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo articolo III, sarà riservata a quelle persone che, intendendo stabilirsi in paesi di oltremare, non siano in grado di trasferirvisi senza tale assistenza o il cui trasferimento rientri nei programmi di cui al punto 4 del successivo articolo III.

4. Il Comitato darà priorità all'impiego di mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti da esso assistiti ai termini del presente Accordo, pur avendo facoltà di aderire alle eventuali richieste dei singoli paesi di immigrazione di assegnare ai mezzi di trasporto di loro bandiera un'equa parte di tale traffico. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti assistiti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti autorità italiane. Il Comitato si ispira al principio di utilizzare per quanto possibile i servizi di linea regolari, sia marittimi, sia aerei.

5. Attraverso scambi di note, il Governo ed il Comitato regoleranno le questioni tecniche connesse con il trasporto degli emigranti per via aerea.

6. Nell'attuazione dei programmi considerati nel presente Accordo, il Comitato, d'intesa con il Governo, potrà valersi della collaborazione di enti non governativi che siano interessati allo svolgimento dei programmi stessi.

Articolo II

Il Governo corrisponde annualmente un contributo finanziario al bilancio amministrativo del Comitato per un importo stabilito secondo le norme costituzionali del Comitato.

Articolo III

1. Per il trasporto di quegli emigranti, la cui particolare situazione renda necessario un finanziamento a fondo perduto delle spese di viaggio, il Governo versa al Comitato — in rate anticipate il cui ammontare sarà concordato fra il Governo ed il Comitato — un contributo, a testa, di un importo da determinare nei singoli programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I fra un minimo di 40 ed un massimo di 80 dollari USA.

2. Per gli emigranti che verranno trasferiti a cura del Comitato mediante prestiti rimborsabili senza interesse, il Governo verserà al Comitato — in rate anticipate il cui ammontare sarà concordato fra il Governo ed il Comitato — i seguenti contributi a scalare:

dollari USA 60 a testa per l'anno 1968
dollari USA 50 a testa per l'anno 1969
dollari USA 20 a testa per gli anni dal 1970 in poi.

Al fine di facilitare la costituzione di un adeguato capitale di avvio dei Fondi prestiti del Comitato per i rifugiati e per gli emigranti nazionali, il Governo ed il Comitato convengono che le eventuali rimanenze attive, risultanti dai contributi versati dal Governo al Comitato e non utilizzate alla data in cui il presente Accordo entrerà in vigore, siano versate in detti Fondi prestiti. Il Governo ed il Comitato fisseranno di comune accordo le aliquote di tali rimanenze che verranno rispettivamente versate nel Fondo prestiti per gli emigranti nazionali ed in quello per i rifugiati, nonchè i modi ed i programmi secondo i quali le somme così versate nei Fondi saranno utilizzate.

Nel caso in cui venisse deciso lo scioglimento del Comitato od il Governo decidesse di recederne, le somme corrisposte dal Governo al Comitato in base al presente punto saranno restituite al Governo, nelle misure e nelle forme in cui esse risulteranno disponibili.

3. Le spese richieste dalle operazioni precedenti allo imbarco degli emigranti sono sostenute in parte direttamente dai competenti servizi del Governo ed in parte dal Comitato.

Per la parte di tali spese sostenute dal Comitato, nonchè per quelle afferenti ai servizi tecnici forniti oltremare dal Comitato e che il Governo consideri convenienti per assicurare il miglior insediamento degli emigranti, il Governo stesso versa annualmente al Comitato, a titolo di rimborso forfettario, un contributo il cui importo viene concordato annualmente fra il Governo ed il Comitato sulla base delle spese che questo effettivamente sopporta ai predetti fini.

4. Il Governo partecipa altresì ai programmi del Comitato che, nel quadro di interventi di interesse per il Governo a favore dei paesi in via di sviluppo, siano intesi a facilitare l'emigrazione e lo stabilimento oltremare di personale qualificato, versando al Comitato a tale titolo un contributo che verrà annualmente concordato fra il Governo ed il Comitato.

5. Le somme che saranno corrisposte dal Governo al Comitato ai sensi del presente articolo costituiranno altrettante aliquote del contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato. Le spese che saranno sopportate direttamente dai servizi del Governo ai sensi del primo periodo del punto 3 del presente articolo, ai fini della valutazione della partecipazione finanziaria italiana alle attività del Comitato, saranno considerate come ulteriori contributi allo stesso bilancio operativo.

Articolo IV

1. I contributi di cui ai precedenti articoli II e III non potranno annualmente eccedere nel loro complesso l'importo che, prima dell'inizio di ogni anno solare, sarà fissato dal Governo, tenendo conto dell'entità del contributo al bilancio amministrativo del Comitato e della consistenza dei programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I.

2. L'importo fissato ai sensi del precedente punto 1 sarà eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno solare iniziato, ove ciò fosse reso necessario da circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia.

3. Gli importi di cui ai precedenti articoli II e III, per quanto espressi in dollari USA, saranno pagabili in lire italiane od in altre valute concordate fra le parti.

Articolo V

1. Il Governo terrà informato il Comitato circa le direttive ed i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con Governi di paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali accordi, il Governo consulterà il Comitato sugli aspetti di maggior rilievo degli accordi stessi prima della conclusione dei relativi negoziati.

2. Il Governo ed il Comitato si consulteranno sugli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato.

3. Il Governo si impegna a fornire le migliori facilitazioni per il transito e l'imbarco in Italia di emigranti provenienti da altri Paesi. Il Comitato si impegna ad usufruire al massimo dei mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti in transito per l'Italia.

Articolo VI

1. Il Comitato è rappresentato in Italia da una Missione di collegamento; i nomi dei componenti di questa vengono notificati dal Comitato al Governo.

2. La Missione di collegamento avrà, nella sua sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potrà altresì inviare in altre località italiane, a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo faciliterà, nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda.

3. Il Governo concede alla Missione di collegamento facilitazioni di carattere amministrativo analoghe a quelle accordate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.

4. I compiti della Missione di collegamento faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.

Articolo VII

Il Comitato ha personalità giuridica in Italia. Ad esso ed ai suoi funzionari di cittadinanza straniera sono riconosciute le immunità ed i privilegi accordati in Italia alle organizzazioni internazionali ed ai loro funzionari in applicazione degli articoli III e VI della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

Articolo VIII

A tutti i dipendenti del Comitato interessati si applica, in materia di assicurazioni sociali, la legislazione italiana vigente per i lavoratori dipendenti, il cui rapporto sia retto da norme di diritto privato.

Articolo IX

1. E' costituito un Gruppo misto di lavoro, composto, da una parte, dai rappresentanti delle branche dell'amministrazione italiana interessate e, dall'altra, da rappresentanti della Missione di collegamento del Comitato.

2. Le riunioni del Gruppo misto di lavoro saranno presiedute dal rappresentante del Ministero degli affari esteri.

3. Il Gruppo misto di lavoro avrà la funzione di elaborare i programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I e di esaminare le altre questioni per le quali le clausole del presente Accordo richiedano azioni comuni fra il Governo ed il Comitato.

Il Gruppo misto di lavoro avrà inoltre le funzioni di:

a) accertare la sussistenza dei requisiti che pongono le varie categorie di emigranti, od i singoli candidati all'emigrazione, nelle condizioni di fruire della assistenza del Comitato;

b) esaminare gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia di interesse per il Comitato, al fine che le attività del Comitato siano coordinate con quelle delle amministrazioni dello Stato verso l'esecuzione più efficiente ed economica dei vari programmi migratori;

c) studiare gli eventuali accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritenessero di volta in volta necessari.

Articolo X

Il presente Accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo avrà notificato al Comitato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano.

Esso rimarrà in vigore finchè il Governo ed il Comitato concludano un nuovo Accordo o fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di denunciare l'Accordo stesso.

Il presente Accordo abroga e sostituisce quello fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952.

Fatto in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 giugno 1967

Per il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee
HAVEMAN

Per il Governo italiano
OLIVA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442.
Istituzione di una università statale in Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti facoltà: facoltà di lettere e filosofia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, facoltà di ingegneria e facoltà di scienze economiche e sociali.

L'università ha carattere residenziale.

L'università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto.

L'Università statale in Calabria è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

La facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

La facoltà di ingegneria sarà ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali.

La facoltà di scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno:

a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

Un comitato interfacoltà, presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facoltà interessate e da docenti prescelti dalle facoltà stesse, provvederà all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato interfacoltà predetto e il provveditore agli studi competente.

Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Art. 3.

Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla facoltà di ingegneria e alla facoltà di economia e commercio.

Art. 4.

L'Università in Calabria si organizza in facoltà e in istituti policattedra.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova università, al quale effettuerà le relative consegne.

La segreteria del comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'università o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facoltà sono esercitate, per ogni facoltà della Università in Calabria, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri del comitato ordinatore della facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della facoltà di economia e commercio e della facoltà di scienze politiche.

I comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove facoltà, saranno aggregati ai rispettivi comitati ordinatori.

I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della università e del centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre facoltà. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Art. 8.

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facoltà, il rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i comitati ordinatori di ciascuna facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il rettore dell'Università in Calabria sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dell'Università in Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due facoltà.

Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 10.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università statale in Calabria.

Art. 11.

Presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università nonchè una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi,

nonchè per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il centro residenziale dell'Università in Calabria è compreso fra gli enti di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 12.

Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro per la pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma quarto del successivo art. 13.

Art. 13.

Per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti.

Gli stanziamenti di cui al successivo art. 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonchè per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature — a fini didattici e residenziali — necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'università per 3.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 12 mila studenti.

I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti.

La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta dei consigli di facoltà o, in mancanza, dei comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni facoltà o corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

Con analogo decreto il Ministro per la pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al centro residenziale di cui all'art. 11, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:

a) residenza della famiglia in Calabria;
b) condizioni economiche della famiglia;
c) capacità dimostrate negli studi.

Art. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'art. 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'università sia del centro residenziale è destinata, a carico dei fondi concernenti provvedimenti straordinari per la Calabria, la somma di 15 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del comitato di cui all'art. 6, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università stessa, ovvero nel territorio del comune dove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.

Art. 16.

Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti complessivi, sarà gradualmente assegnato alle singole facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate *A* e *B*.

I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università in Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie facoltà in conformità dell'articolo 4 dello stessa legge.

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.

Norma transitoria

Art. 18.

Il Ministro per la pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre università e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre facoltà che vi siano interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — PIERACCINI — COLOMBO — MANCINI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

UNIVERSITA' IN CALABRIA

Professori universitari di ruolo:

	Posti di ruolo
Facoltà di lettere e filosofia	n. 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 12
Facoltà di ingegneria	» 15
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 11
	n. 50

Personale assistente di ruolo:

Facoltà di lettere e filosofia	n. 14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 29
Facoltà di ingegneria	» 35
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 12
	n. 90

TABELLA *B*

Personale tecnico di ruolo:

	Posti di ruolo
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
tecnici laureati	n. 8
tecnici coadiutori	» 16
Facoltà di ingegneria:	
tecnici laureati	n. 10
tecnici coadiutori	» 25
tecnici esecutivi	» 50
Facoltà di scienze economiche e sociali:	
tecnici esecutivi	n. 10
Facoltà di lettere e filosofia:	
tecnici esecutivi	n. 10

LEGGE 18 marzo 1968, n. **443.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla penultima clausola dello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di note tra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali

AMBASSADE D'ITALIE

Oslo, le 29 avril 1966

Son Excellence Monsieur JOHN LYNG,
Ministre des Affaires Etrangères - OSLO

Monsieur le Ministre,

Considérant l'opportunité de favoriser les échanges culturels entre les deux peuples prévus au préambule de l'Accord italo-norvégien, signé à Oslo le 14 juin 1955, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que nos deux Gouvernements établissent ce qui suit:

1) Promouvoir la création de nouvelles Institutions culturelles dans le territoire de chacun des deux Pays, d'après les respectives lois internes, ainsi que le développement des Institutions culturelles déjà existantes, telles que l'Institut Norvégien d'Archéologie et d'Histoire de l'Art à Rome et l'Institut Italien de Culture à Oslo.

2) Accorder, sur la base de réciprocité, les facilités suivantes dans le domaine fiscal:

a) l'exemption des droits et taxes exigibles sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation des Institutions culturelles mêmes;

b) l'exemption des impôts directs, taxes et contribution de toute nature sur les immeubles, qui sont

la propriété des Institutions culturelles mêmes ou de l'Etat respectif et destinés aux buts institutionnels ainsi que l'exemption des surtaxes départementales et communales afférentes, exceptions faites des taxes locales perçues en rémunération de services rendus;

c) l'exemption des droits et taxes exigibles a l'entrée du territoire pour l'importation d'objets de ameublement, de matériel didactique, d'étude et de recherche scientifique et de livres, nécessaires à la constitution et au fonctionnement des Institutions culturelles en cause, ainsi que des droits municipaux relatifs auxdits objets et matériels.

Après que Votre Excellence aura bien voulu me faire connaître que le Gouvernement norvégien approuve ce qui précède, la présente lettre et la résponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir dans le même sens constitueront un Accord entre nos deux Pays, qui entrera en vigueur un mois après que les Parties se seront réciproquement informées que les dispositions requises à cet effet dans chacun des deux Pays ont éte prises; neanmoins, les dispositions de cet Accord trouveront application pour autant que possible, à partir du 1er janvier 1962.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre Gouvernement avec un préavis de six mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

A. FIGAROLO di GROPELLO

MINISTÈRE ROYAL DES AFFAIRES ETRANGÈRES
Le Ministre

Oslo, le 29 avril 1966

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée en date d'aujourd'hui, dont la teneur est la suivante:

« Considérant l'opportunité de favoriser les échanges culturels entre les deux peuples prévus au préambule de l'Accord italo-norvégien, signé à Oslo le 14 juin 1955, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que nos deux Gouvernements établissent ce qui suit:

1) Promouvoir la création de nouvelles Institutions culturelles dans le territoire de chacun des deux Pays, d'après les respectives lois internes, ainsi que le développement des Institutions culturelles déjà existantes, telles que l'Institut Norvégien d'Archéologie et d'Histoire de l'Art à Rome et l'Institut Italien de Culture à Oslo.

2) Accorder, sur la base de réciprocité, les facilités suivantes dans le domaine fiscal:

a) l'exemption des droits et taxes exigibles sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation des Institutions culturelles mêmes;

b) l'exemption des impôts directs, taxes et contribution de toute nature sur les immeubles, qui sont la propriété des Institutions culturelles mêmes ou de l'Etat respectif et destinés aux buts institutionnels ainsi que l'exemption des surtaxes départementales et communales afférentes, exceptions faites des taxes locales perçues en rémunération de services rendus;

c) l'exemption des droits et taxes exigibles à l'entrée du territoire pour l'importation d'objets d'ameublement, de matériel didactique, d'étude et de recherche scientifique et de livres, nécessaires à la constitution et au fonctionnement des Institutions culturelles en cause, ainsi que des droits municipaux relatifs auxdits objets et matériels.

Après que Votre Excellence aura bien voulu me faire connaître que le Gouvernement norvégien approuve ce qui précède, la présente lettre et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire pervenir dans le même sens constitueront un Accord entre nos deux Pays, qui entrera en vigueur un mois après que les Parties se seront réciproquement informées que les dispositions requises à cet effet dans chacun des deux Pays ont été prises; néanmoins, les dispositions de cet Accord trouveront application, pour autant que possible, à partir du 1er janvier 1962.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre Gouvernement avec un préavis de six mois ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.

John LYNG

Son Excellence Monsieur A. FIGAROLO di GROPELLO
Ambassadeur d'Italie — OSLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444.
Ordinamento della scuola materna statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Càratteri e finalità della scuola materna statale*)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

Art. 2.

(*Orientamenti dell'attività educativa*)

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

Art. 3.

(*Programma annuale di sviluppo*)

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

Art. 4.

(*Sezioni ed orario*)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

Art. 5.

(*Assistenza*)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

Art. 6.

(*Edilizia*)

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.

Art. 7.

(*Oneri dei comuni*)

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

Il personale di custodia è femminile.

Art. 8.

(*Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione*)

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.

Art. 9.

(*Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti*)

Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

(*Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti*)

Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

(*Ruoli*)

Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi.

Art. 12.

(*Ispettrici della scuola materna statale*)

Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.

Art. 13.

(*Direttrici della scuola materna statale*)

Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

Art. 14.

(*Insegnanti della scuola materna statale*)

Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 15.

(*Assistenti della scuola materna statale*)

Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 16.

(*Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale*)

Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.

Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive.

Art. 17.

(*Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali*)

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.

Art. 18.

(*Stato giuridico del personale della scuola materna statale*)

Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonchè le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconasciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.

Art. 19.

(*Direzione didattica*)

E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguìto un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.

Art. 20.

(*Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione*)

Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il consiglio delle insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(*Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali*)

I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Art. 22.

(*Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali*)

I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo *b*) della tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.

Art. 23.

(*Concorso speciale*)

Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.

Art. 24.

(*Regolamento di esecuzione*)

Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.

Art. 25.

(*Spese degli enti pubblici territoriali*)

Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

(*Vigilanza delle scuole materne statali*)

Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 27.

(*Concorso speciale direttivo*)

Nella prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

Art. 28.

(*Concorsi*)

Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Art. 29.

(*Prima applicazione della legge*)

L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge: *a*) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzio-

namento della scuola; *b*) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28.

Art. 30.

(*Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali*)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 31.

(*Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal* 1966 *al* 1970)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.370	milioni
» » 1967	» 4.300	»
» » 1968	» 5.900	»
» » 1969	» 7.640	»
» » 1970	» 9.300	»

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.

Art. 32.

(*Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal* 1966 *al* 1970)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.500	milioni
» » 1967	» 5.300	»
» » 1968	» 7.300	»
» » 1969	» 9.370	»
» » 1970	» 11.400	»

Alle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966	L. 900	milioni
» » 1967	» 1.850	»
» » 1968	» 2.250	»
» » 1969	» 2.750	»
» » 1970	» 3.250	»

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 33.

(*Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge*)

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dallo articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 34.

(*Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal* 1966 *al* 1970)

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonchè da enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonchè alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

Art. 35.

(*Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari* 1966 *e* 1967, *per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali*)

All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonchè all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dallo articolo 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte — per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 — con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e — per 9.600 milioni

di lire, nell'anno finanziario 1967 — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Art. 36.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

Art. 37.

(*Relazione sull'applicazione annuale della presente legge*)

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

Art. 38.

(*Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge*)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 445.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 12 settembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 129. — DI PRETORO

Repertorio n. 176

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Psichiatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantasette, a questo dì 12 del mese di settembre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta università alla stipulazione del presente atto, con delibera del 20 giugno 1967;

avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal consiglio provinciale di Genova e dalla giunta provinciale di Genova, con delibere n. 16451 del 14 luglio 1967 e n. 24582 del 31 agosto 1967, approvate dalla giunta provinciale amministrativa rispettivamente nella seduta del 26 luglio 1967 col n. 2091 e del 7 settembre 1967 col n. 2447-bis;

avv. Francesco Aghina, da Finale Ligure, nella sua qualità di presidente della Cassa di risparmio di Genova, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibere del 22 maggio e 10 luglio 1967;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso:

che presso l'Università degli studi di Genova, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è compreso, sin dal 1964, quello di « Psichiatria », che è svolto annualmente presso la clinica delle malattie nervose e mentali della stessa università;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni rispettivamente del 16 gennaio, 16 maggio e 20 giugno 1967, hanno esaminato ed approvato la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Psichiatria »;

che in conseguenza della grande importanza sociale che assume anche in Italia la « Psichiatria » - disciplina il cui potenziamento si rileva sempre più necessario per risolvere il problema della preparazione di personale medico specializzato - l'amministrazione provinciale e la Cassa di risparmio di Genova hanno deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione ed il mantenimento di un posto di ruolo riservato al suddetto insegnamento;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Genova e la Cassa di risparmio di Genova, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova venga attuato l'insegnamento di « Psichiatria », si impegnano a versare all'università medesima, in ragione di metà ciascuno, con il limite massimo per la Cassa di risparmio di annue L. 3.000.000, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dello onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente articolo 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, i suddetti enti si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso che siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti stessi si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

L'amministrazione provinciale di Genova si impegna a rimborsare l'eventuale eccedenza di spesa sulla quota di L. 3.000.000 fissata dalla Cassa di risparmio di Genova quale limite massimo del proprio contributo.

Art. 4.

L'Università di Genova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato lo importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della « Psichiatria ».

L'Università di Genova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « Psichiatria » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, anche da parte di uno solo degli enti firmatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

La Cassa di risparmio, dati i suoi fini istituzionali che non le permettono di assumere impegni se non di anno in anno, prende atto del contesto della deliberazione della provincia che si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a sostituirsi - occorrendo - alla Cassa stessa nell'adempimento di quanto sopra.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà la approvazione e l'istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di sei facciate ed otto righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualità
avv. Francesco CATTANEI, in detta qualità
avv. Francesco AGHINA, in detta qualità
dott. Mario ALBURNO, rogante

Registrato a Genova il 13 settembre 1967 Atti pubblici Mod. 71 M.E. n. 6886. — *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. **446**.

Autorizzazione all'Ordine dei veterinari di Pesaro e Urbino ad acquistare un immobile.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei veterinari di Pesaro e Urbino viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 1.700.000 (unmilionesettecentomila) dai sigg. Francesco Badioli e Giuseppe Montagna l'edificio sito in Pesaro, ai confini con via Branca, via Cattaneo e via nuova, edificato sull'area ex molini Albani, riportata al catasto edilizio al mappale n. 1216/a del foglio n. 67. Detto immobile, composto di un vano, ingresso e servizi, deve servire quale sede sociale dell'Ordine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968, n. 447.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ad acquistare un immobile.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 280.000.000 (duecentottantamilioni), l'immobile costituito da un fabbricato ad uso uffici, sito in Roma, piazza Apollodoro n. 1 di proprietà del dott. Paolo Sacerdote.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. 448.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Comelico Superiore.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Comelico Superiore, con atto per notar Angelo Collesan di S. Stefano di Cadore 22 dicembre 1966, numero 13789 di rep., dell'immobile adibito a casermetta della Guardia di finanza, sita in località « Pianformaggio ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. 449.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Sagliano Micca.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Sagliano Micca, con atto per notar Piero Barbera di Andorno Micca 11 gennaio 1966, n. 14756 di repertorio, dell'immobile costituente la casa natale di Pietro Micca, dichiarata monumento nazionale fin dal 1906.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 49 - Ufficio riscontro poste, foglio n. 265, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 7 ottobre 1964-6 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla nomina del prof. ing. Albino Antinori a membro dell'anzidetto consiglio;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1967, con la quale il predetto prof. ing. Antinori ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la designazione fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 ottobre 1968 il prof. ing. Franco Cappuccini è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del prof. ing. Albino Antinori, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1968
Registro n. 08 *Poste e telecom., foglio n.* 330

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1968.

Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

Presidente:

Peracchi dott. Erasmo, presidente dell'amministrazione provinciale di Milano.

Componenti:

Manzini Erminio, assessore alla sanità della provincia di Milano;

Tecce prof. Nicola, medico provinciale di Milano;

Suzzi Valli prof. Enea, ufficiale sanitario del comune di Milano;

Merla ing. Giuseppe, provveditore regionale alle opere pubbliche della Lombardia;

Stiriti ing. Ercole, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Lombardia;

Franco prof. Enrico, direttore del reparto medicomicrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano;

Allavena prof. Silvio, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano;

Santomauro prof. Luigi, meteorologo capo del servizio meteorologico dell'aeronautica militare;

D'Ambrosio ing. Mario, ispettore di zona dei vigili del fuoco di Milano;

Spasciani ing. Antonio, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano;

Righi Riva ing. Policarpo, direttore della sezione di Milano dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Pedone dott. Riccardo, capo del servizio medico presso l'ispettorato regionale del lavoro della Lombardia;

Checcacci prof. Luigi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia, rappresentante delle provincie della regione lombarda;

Beltramini prof. Leonello, assessore all'igiene e sanità del comune di Milano, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Radice Fossati ing. Eugenio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Cristofoli ing. Severino, esperto designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

Segretario:

Fossati dott. Magda, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1968 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1968
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 347

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere nel biennio 1968-1969 la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113 lettera *a*) e 118 (ultimo comma) del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione e classamento dei terreni del comune di Ancona e che per il comune stesso non è stata disposta nessuna revisione del genere dall'anno 1902 in cui ha avuto inizio la conservazione del nuovo catasto terreni;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel biennio 1968-1969 la verificazione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento nel comune di Ancona con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari.

La revisione sarà effettuata con le norme in uso, provvedendo a dare avviso agli interessati delle operazioni sopraluogo a mezzo manifesto che verrà pubblicato almeno dieci giorni prima all'albo del comune stesso e nelle località di consuetudine.

I fondi occorrenti per la verificazione straordinaria trovano copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio annuale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GIOIA

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere 31 marzo 1967, numeri 32 e 33, con le quali l'amministrazione provinciale di Bergamo ha chiesto la classificazione a provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Onore - strada provinciale n. 57 », km. 1 + 500;
2) « Leffe - strada provinciale n. 40 », km. 4 + 780.

Visto il voto 21 novembre 1967, n. 1751, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che tali strade siano da classificare provinciali ai sensi dell'art. 4 comma *a*) della legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade comunali:

1) « Onore - strada provinciale numero 57 » dall'abitato di Onore alla strada provinciale n. 57 . . . . . km. 1 + 500

2) « Leffe - strada provinciale n. 40 » dall'abitato di Leffe alla strada provinciale n. 40 . . . . » 4 + 780

km. 6 + 280

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cerro Veronese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, l'intero territorio del comune di Cerro Veronese (Verona);

Considerato che il verbale della commissione stessa è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerro Veronese;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cerro Veronese e dell'ordine degli ingegneri di Verona;

Considerato che la commissione anzidetta, nella successiva seduta del 22 luglio 1966, ha deliberato di ridurre il vincolo in parola ad una parte del comune di Cerro Veronese;

Considerato che anche il verbale del 22 luglio 1966 è stato affisso, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497, all'albo del comune di Cerro Veronese;

Vista la nuova opposizione presentata, a termini di legge, dal sindaco di Cerro Veronese;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, dominando un vastissimo orizzonte panoramico che comprende una vasta zona di pianura oltre Verona, una parte della Torricella, il castello, tutta la dorsale del Baldo, il corno di Aquilio, i rilievi dei Lessini, in un succedersi di valli profonde e di dolci declivi, di prati, costituisce un punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico dal quale si possono godere i suddetti panorami;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Cerro Veronese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il vaio del Pra e con il vaio dei Cuneghi, a est con la strada comunale Rosara e la strada comunale Cerro-Grezzana e i mappali n. 176-177 e il vaio Schiavanzano, a sud con il vaio Carbonare-Masa, a ovest con il foglio V e il foglio VII, secondo la planimetria allegata per la zona entro i confini segnati in rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Cerro Veronese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 20 ottobre 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

CERRO VERONESE - *Vincolo panoramico.*

Abbandonando la vallata della Valpantena si sale verso Cerro situato su una ampia posizione dalla quale si domina un vastissimo orizzonte panoramico.

La cerchia dell'orizzonte comprende una vasta zona di pianura oltre Verona, una parte della Torricella, il Pastello, tutta la dorsale del Baldo, il Corno d'Aquilio, i rilievi dei Lessini. E' un succedersi di valli profonde di dolci declivi, di prati, che presentano tutte le sfumature del verde su, su fino alle prime rocce grigie.

Superato il centro di Cerro, le due visioni della Valpantena e di Val Squaranto si fondono.

Panorama unico si gode dal Dosso della Croce che può essere considerato uno dei balconi naturali più grandiosi della Lessinia (i gruppi del Garda; la catena dell'Appennino settentrionale).

Sul monte della Croce sorge la cappella dedicata al Redentore costruita nel 1900 e consacrata da Papa Leone XIII.

A questo punto il sindaco in merito alle proposte di vincolo esprime alcune eccezioni e obiezioni e fa presente che avrebbe voluto sentire il parere del consiglio e della giunta comunale.

La commissione non ritenendo fondati i motivi opposti dal sindaco, ritenuta la zona particolarmente importante per le bellezze panoramiche considerate come quadro naturale, e per i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, decide, all'unanimità il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 4° della legge 29 giugno 1940, n. 1357, per tutto il territorio comunale secondo l'allegata planimetria.

Stralcio del verbale di seduta del 22 luglio 1966

Alle ore 10 del giorno 22 luglio 1966, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

CERRO VERONESE - *Vincolo - Ricorso.*

Il presidente informa i presenti della questione relativa al ricorso avverso al vincolo panoramico presentato dal sindaco del comune di Cerro Veronese. Tale vincolo era stato deciso nella seduta del 20 ottobre 1964.

La commissione esaminate le argomentazioni prodotte dal l'amministrazione comunale, è del parere di mantenere il vincolo solamente nella parte bassa del territorio comunale e precisamente ad ovest della vecchia strada delimitata in rosso nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale, entro i nuovi confini così delimitati: a nord con il vaio del Prà e con il vaio dei Cuneghi; a est con la strada comunale Rosara e la strada comunale Cerro-Grezzana e i mappali n. 176-177 e il vaio Schiavanzano; a sud con il Carbonare-Masa; a ovest con il foglio V e il foglio VIII, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(3259)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Ammissione dell'industria della fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri di acidi tiofosforici e derivati, che vengono esportati con bolletta A-55, al beneficio dell'abbuono dei diritti erariali sugli alcoli denaturati, impiegati nella loro preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri (metilico, etilico, propilico ed isopropilico) di acidi tiofosforici e derivati è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale sugli alcoli denaturati, impiegati nella preparazione dei detti prodotti.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione dei prodotti indicati nel precedente articolo, con impiego di qualsiasi tipo di alcole anzidetto, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio dell'alcole denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale gravante sugli alcoli nazionali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri (metilico, etilico, propilico, ed isopropilico) di acidi tiofosforici e derivati esportati con bolletta Mod. A-55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1968.

Riduzione della lunghezza minima della carpa per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Vista la proposta formulata dal presidente della giunta provinciale di Vercelli, su conforme parere della commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, tendente ad ottenere la revisione delle norme relative alla lunghezza minima prevista dal menzionato art. 16, per la carpa, in considerazione delle particolari condizioni di ambiente esistente nelle acque dolci della menzionata provincia;

Visto il parere favorevole dello stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale di cui alle premesse, fino a nuova disposizione nella provincia di Vercelli è permessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 del menzionato regio decreto, la pesca della carpa che abbia raggiunto almeno la lunghezza di centimetri venticinque.

Art. 2.

Il commercio, il trasporto e la compravendita di detta specie ittica avente la misura di cm. 25 è consentito soltanto nella provincia di Vercelli.

Art. 3.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguite a norma di legge.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, la potestà di emanare disposizioni sulla consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e sul loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori;

Decreta:

Art. 1.

La consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna con uno o più contenitori ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, devono aver luogo con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) i carri cisterna da adibire al trasporto degli sfarinati predetti devono essere destinati esclusivamente a tale uso e pertanto non possono essere utilizzati per contenere prodotti di diversa natura;

2) le cisterne devono essere idonee, anche sotto il profilo igienico-sanitario, per ciò che riguarda materiale e caratteristiche costruttive, ad assicurare il mantenimento delle proprietà originarie degli sfarinati e devono essere, in particolare, facilmente lavabili, disinfettabili e disinfestabili;

3) il carico deve essere effettuato da un solo molino produttore, con un solo tipo di sfarinato per ciascun contenitore, mediante sistema meccanico igienicamente idoneo ed a ciclo chiuso, tra l'uscita degli sfarinati dall'impianto molitorio e l'entrata nei carri cisterna;

4) dopo il carico, a cura del molino produttore, le bocche di entrata e di uscita del carro cisterna devono essere sigillate e vi devono essere apposti cartellini riportanti le indicazioni prescritte dall'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, primo e secondo comma;

5) i sigilli applicati alla cisterna contenente lo sfarinato, devono essere conservati integri sino alla discarica della merce presso il destinatario; nel caso in cui i destinatari della medesima cisterna siano più di uno, sarà cura del trasportatore riapplicare i sigilli del molino produttore dopo ogni consegna;

6) il carico deve essere destinato solo ad acquirenti che ne possano effettuare la discarica mediante sistema a ciclo chiuso e con continuità, a mezzo di collegamento meccanico diretto dalla cisterna ad idonei contenitori; nel caso in cui lo sfarinato non venga subito impiegato dall'acquirente le bocche di entrata e di uscita di detti contenitori saranno sigillate e munite di cartellino come stabilito al punto 4), dal trasportatore e tali resteranno fino al momento dell'impiego; nel caso di non sigillamento o di rimozione del sigillo da una delle bocche, ogni responsabilità ricadrà sull'acquirente detentore dello sfarinato;

7) il carico durante il trasporto deve essere scortato da un documento riportante le indicazioni e dichiarazioni prescritte dall'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, copia del quale dovrà essere consegnata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 2.

Le imprese interessate che intendono impiegare i carri cisterna debbono darne preventiva comunicazione ai medici provinciali e agli istituti di vigilanza del Ministero agricoltura e foreste competenti per territorio, che adotteranno le misure atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni riportate all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.

Nomina del direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966 e 8 novembre 1967;

Visti in particolare gli articoli 16, lettera *b*) e 19 del predetto statuto, relativi alle modalità di nomina del direttore generale dell'istituto in parola;

Visto il proprio precedente decreto in data 8 agosto 1957, con cui il Cav. del lav. dott. rag. Francesco Rota fu nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Considerato che il cav. del lav. dott. Rota ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, quindi, procedere alla nomina del nuovo direttore generale;

Vista la deliberazione, in data 22 dicembre 1967, del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Carlo Guaraldi è nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(3372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di clinica pediatrica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3815)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3816)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 350, su parere del Consiglio di Stato (Adunanza generale del 24 settembre 1964) e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, è stato dichiarato inammissibile, a termini del secondo comma dell'art. 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 23 marzo 1964 dalla signora Elena Pagliani, avverso la deliberazione 4 luglio 1963 della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

(3543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1968, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.734.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.517.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.038.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.168.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1968, il comune di Busachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.356.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.553.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.397.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.628.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3555)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.441.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.086.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.180.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3558)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.060.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.881.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.647.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.162.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.749.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.879.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1968, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.635.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.329.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1999 della *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 1° aprile 1968.

(3566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, con sede in Venafro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5169 in data 3 aprile 1968, sono state approvate — modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, con sede in Venafro (Campobasso) deliberato dal consiglio dei delegati in data 18 gennaio 1968.

(3525)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 111, il ricorso straordinario proposto il 16 febbraio 1966 dal sig. Vaccato Umberto, nato a Zara il 13 gennaio 1891, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del Trattato di Pace, è respinto perchè infondato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 112, il ricorso straordinario proposto il 9 gennaio 1963 dal sig. Basilisco Olivo avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del Trattato di Pace, è stato dichiarato inammissibile.

(3450)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª e 6ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato - Serie speciale « Diciottennale »: 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato - Serie speciale « B » - 1ª, 2ª e 3ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1968, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 2.020 titoli di L. 50.000;
» 1.038 titoli di L. 250.000;
» 8.837 titoli di L. 500.000;

in totale n. 11.895 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.779.000.000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »:

Estrazione a sorte di:
n. 1.924 titoli di L. 50.000;
» 1.348 titoli di L. 100.000;
» 790 titoli di L. 250.000;
» 1.841 titoli di L. 500.000;
» 4.272 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 10.175 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.621.000.000, così ripartiti:

3ª Emissione:
n. 1.175 titoli di L. 50.000;
» 347 titoli di L. 250.000;
» 541 titoli di L. 500.000;
» 1.074 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.490.000.000.

6ª Emissione:
n. 749 titoli di L. 50.000;
» 1.348 titoli di L. 100.000;
» 443 titoli di L. 250.000;
» 1.300 titoli di L. 500.000;
» 3.198 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.131.000.000.

c) In ordine alle obbligazioni 6 % Garantite dallo Stato Serie speciale « Diciottennale »:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000;
» 6 titoli di L. 250.000;
» 70 titoli di L. 500.000;
» 37 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 120 titoli per il complessivo valore nominale di L. 73.850.000.

d) In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676):

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000;
» 5 titoli di L. 250.000;
» 53 titoli di L. 500.000;
» 917 titoli di L. 1.000.000;
» 62 titoli di L. 5.000.000;
» 45 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 1.087 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.705.000.000, così ripartiti:

1ª Emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000;
» 5 titoli di L. 250.000;
» 7 titoli di L. 500.000;
» 715 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 720.000.000.

2ª Emissione:
n. 46 titoli di L. 500.000;
» 202 titoli di L. 1.000.000;
» 62 titoli di L. 5.000.000;
» 45 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 985.000.000.

e) In ordine alle obbligazioni 6 % Garantite dallo Stato - Serie speciale « B »:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 50.000;
» 30 titoli di L. 100.000;
» 8 titoli di L. 250.000;
» 54 titoli di L. 500.000;
» 43 titoli di L. 1.000.000;
» 3 titoli di L. 5.000.000;

in totale n. 172 titoli per il complessivo valore nominale di L. 91.700.000, così ripartiti:

1ª Emissione:
n. 26 titoli di L. 50.000;
» 30 titoli di L. 100.000;
» 17 titoli di L. 500.000;
» 13 titoli di L. 1.000.000;
» 3 titoli di L. 5.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 40.800.000.

2ª Emissione:
n. 8 titoli di L. 50.000;
» 8 titoli di L. 250.000;
» 35 titoli di L. 500.000;
» 25 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 44.900.000.

3ª Emissione:
n. 2 titoli di L. 500.000;
» 5 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il presidente: ODORIZZI

(3828)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a nove posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I nove posti messi a concorso saranno attribuiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 9, in ragione di:

sei posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1) del successivo art. 2);

tre posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al punto 2) dello stesso art. 2.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

2) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli impiegati suddetti debbono dichiarare nella domanda se intendono sottoporsi alle prove di esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche ovvero a quelle stabilite per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali o provvisti di titolo equipollente e concorreranno quindi per il contingente di posti corrispondente al programma prescelto.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615; art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del teritorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) a 10) della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

o) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1238);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, quarto comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi dell'art. 3);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova facoltativa;

o) il programma prescelto (solo per i candidati di cui al secondo comma del precedente art. 2).

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le tre prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esami di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione aggiungerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con il punteggio relativo alle prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dall'interessato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè siano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1 del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, o di carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al penultimo comma del precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministerale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove favoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Programma di esame

A) Prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche:

Prove scritte obbligatorie

I) diritto civile e commerciale;
II) diritto amministrativo;
III) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto costituzionale;
3) diritto internazionale pubblico;
4) elementi di diritto e procedura penale;
5) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) statistica;
7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) regolamento per la navigazione interna;
10) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

B) Prove per i candidati laureati in economia e commercio oppure provvisti di titolo equipollente:

Prove scritte obbligatorie

I) istituzioni di diritto privato;
II) economia politica e scienza delle finanze;
III) ragioneria.

Prova orale

1) le materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
4) statistica;
5) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
6) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
7) regolamento per la navigazione interna;
8) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 113 *Direz. Gen. M.C.T.C., foglio n.* 202.

Allegato

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi in carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a nove posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'università di . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara inoltre (solo per coloro che appartengono alla carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado) di voler sottoporsi alle prove di esame stabilite per i candidati laureati in . . . .

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2505)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12814 (registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967 bilancio Trasporti, registro n. 51, foglio n. 263), con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di perito industriale (specializzazione « meccanici-elettricisti, ramo elettricisti » o « radio tecnici » o « elettronica industriale » o « elettrotecnica » o « telecomunicazioni »);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Frunzio dott. ing. Luigi, consigliere di amministrazione.

Membri:
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo;
Muzio dott. ing. Anteo, ispettore capo;
Todisco prof. dott. ing. Carlo, ordinario istituto tecnico;
Sforza prof. dott. ing. Angelo, ordinario istituto tecnico.

Segretario:
Belli Aldo, segretario capo.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(3261)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, n. 19576, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i 39, 67, 7, 27, 35, 19, 20, 11, 31 e 3 posti riservati, rispettivamente, compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 368 posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738.

(3497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a otto posti di vice disegnatore in prova del genio civile (carriera di concetto).

Il Bollettino ufficiale dei mesi di ottobre-novembre nn. 10-11 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 7 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 42, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami a otto posti di vice disegnatore in prova del genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1966.

(3492)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame a due posti di operaio permanente - qualifica: cuoco (categoria II) - nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 6 agosto, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di operaio permanente di 2ª categoria — qualifica: cuoco — nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967;

Considerato che al concorso di cui sopra ha chiesto di partecipare un solo candidato e che quindi la situazione è tale da non consentire all'amministrazione di operare una scelta per la copertura dei due posti;

Ritenuto che, a tal fine, sia opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Sono riaperti, per un periodo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a due posti di operaio permanente — qualifica cuoco (categoria 2ª) — nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 19 luglio 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1967

p. *Il Ministro:* ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1968
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 302

(3259)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1967, registro n. 34 Difesa, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1967, registro n. 129 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Vista la lettera n. TAA/2/8786/G.34-2 in data 24 ottobre 1967 (stralcio) dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

Considerato che il col. A.A. r.n. Eugenio Tarantola non riveste più la qualifica di comandante in seconda dell'Accademia aeronautica, essendo stato destinato ad altro incarico;

Considerato che le prove d'esame del concorso suddetto non hanno ancora di fatto avuto inizio;

Considerato che, a norma dell'art. 9 del regio decreto 31 marzo 1941 sopracitato, la commissione esaminatrice dello stesso concorso deve essere presieduta dal comandante in seconda dell'Accademia aeronautica;

Di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il col. A.A. r. n. Egidio Comin, nuovo comandante in seconda dell'Accademia aeronautica, è nominato, in sostituzione del col. A.A. r.n. Eugenio Tarantola, presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1968

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1968
Registro Difesa, foglio n. 392.

(3490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della stazione sperimentale per i combustibili in Milano.

La prova scritta e la prova pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano, avranno luogo in S. Donato Milanese (Milano) via Galilei n. 1, presso la stazione sperimentale per i combustibili, nei giorni 14 e 15 maggio 1968 con inizio alle ore 8,30.

(3803)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7487 in data 20 ottobre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Camogli;

Visto il proprio decreto n. 2630/66 in data 3 agosto 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il verbale del predetto concorso, rassegnato dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza, da cui risulta che al concorso per il posto di ufficiale sanitario di Camogli, si è presentato un solo concorrente, il quale, è stato dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni e la necessità di provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Odasso Paolino, nato a Savona il 10 novembre 1934, risultato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Camogli.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 29 marzo 1968

Il medico provinciale: MORANTE

(3454)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.